

IN QUESTO NUMERO

1. **Comunicazione dati fatture estere: nuovo adempimento 2019.**
2. **Comunicazione ai soci aderenti ai servizi di fatturazione elettronica di Confagricoltura.**
3. **Servizio tenuta registri trattamenti e concimazioni.**
4. **A tutti gli Associati: CNEL – Consultazione pubblica.**
5. **Aliquote contributive I.N.P.S. per l'anno 2019.**
6. **Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2019. Circolare I.N.P.S..**
7. **Legge Bilancio 2019 e giovani; ridotti incentivi per l'assunzione.**
8. **Legge di Bilancio 2019 – persone fisiche in difficoltà economica - agevolazioni.**
9. **Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli - Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2019.**



1) Comunicazione dati fatture estere: nuovo adempimento 2019.

Dal 1 gennaio **2019**, con l'introduzione della fattura elettronica, è entrata in vigore anche la comunicazione dati fatture estere (c.d. esterometro).

In questa comunicazione vanno elencate tutte le fatture ricevute da operatori esteri, sia intracomunitari che extracomunitari od emesse ai medesimi operatori. Sono escluse dall'obbligo le cessioni/prestazioni rese per le quali è stata emessa fattura elettronica e gli acquisti corredati da bolla doganale.

Sono richiesti i dati identificativi del cedente/prestatore; i dati identificativi del cessionario/committente; la data del documento comprovante l'operazione; la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione); il numero del documento; la base imponibile; l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

La comunicazione è telematica e deve essere trasmessa tramite file xml entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione.

Il mancato adempimento comporta l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, anche di rilievo.

Gli uffici di Zona sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.

(E. Cricca)

2) Comunicazione ai soci aderenti ai servizi di fatturazione elettronica di Confagricoltura.

I soci che hanno aderito ai servizi di fatturazione elettronica di Confagricoltura (contratti smart, full e full light) possono utilizzare, **esclusivamente per assistenza relativa a problematiche di fatturazione elettronica**, i seguenti recapiti telefonici dedicati, negli orari di ufficio, scegliendo il n.ro di cellulare da contattare in base all'Ufficio di Zona di appartenenza.

- ◆ Per i soci appartenenti all'Ufficio di Zona di BAZZANO, S.GIORGIO DI PIANO e S. GIOVANNI IN PERSICETO cell. 3475957921
- ◆ Per i soci appartenenti all'Ufficio di Zona di BOLOGNA e IMOLA cell. 3488709097

Gli Uffici di Zona sono comunque a disposizione per qualsiasi necessità ai consueti recapiti.
(E. Cricca)

3) Servizio tenuta registri trattamenti e concimazioni.

Si ricorda a tutti gli Associati che Confagricoltura Bologna, per il tramite della propria Società di Servizi, ha organizzato, in collaborazione con Confagricoltura Ferrara, un servizio informatizzato di tenuta dei Registri di Campagna previsti dalla normativa vigente, in particolare si fa riferimento al Registro dei Trattamenti (Quaderno di Campagna, ai sensi del D.LGS. 150/2012) ed il Registro delle Concimazioni (ai sensi della vigente Direttiva Nitrati).

Il servizio Viene fornito a costi decisamente competitivi ed ha come unica finalità quella di consentire alle aziende di essere in regola con gli obblighi normativi.

Le aziende interessate possono contattare il proprio ufficio zona di riferimento per avere delucidazioni e informazioni sulle modalità operative e sui costi del servizio.
(S. Sara)

4) A tutti gli Associati: CNEL – Consultazione pubblica.

Il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) ha avviato un percorso di consultazione pubblica sul futuro dell'Europa indirizzata a tutti i cittadini, con particolare riferimento alle nuove generazioni e ai soggetti aderenti alle associazioni del mondo del lavoro rappresentate al CNEL, a pochi mesi dalle elezioni europee.

Sino al 21 marzo, da questo link

<https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Consultazione-pubblica-sul-futuro-dell'Europa>,

sarà possibile per chiunque partecipare alla consultazione pubblica.

Si confida nel vostro coinvolgimento alla consultazione pubblica.



5) Aliquote contributive I.N.P.S. per l'anno 2019.



Pubblichiamo, come ogni anno, le tabelle relative alle aliquote contributive I.N.P.S. in vigore nel settore agricolo, per l'anno 2019, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continuativi (ed assimilati), di aziende agricole.

Lavoratori dipendenti

Aumenti di aliquota Fondi pensione (FPLD)

Completato il percorso di allineamento dell'aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, così come per la quota a carico dei lavoratori dipendente, per l'anno 2019.

Rimane ancora da applicare l'aumento annuo dello 0,20% del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, in quanto non è ancora stata raggiunta l'aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi

TFR ai fondi pensione - Esoneri compensativi

L'art. 1, c. 764, della legge n. 296/2006 prevede per i lavoratori i quali conferiscano il TFR ai fondi pensionistici integrativi e/o al fondo I.N.P.S. l'esonero dal contributo, pari allo 0,20; se il conferimento del TFR è, invece, parziale l'esonero è direttamente proporzionale. La norma non si applica per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli. Dal gennaio 2008 la norma prevede ancora l'esonero dal versamento dei contributi sociali nella misura che si è, poi, stabilizzata al 2014 ed è pari a 0,28%. Tale esonero sui contributi si applica sulla contribuzione per assegni familiari e, in caso di incapacità, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

L'art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività. La misura non è, peraltro, oggi applicabile per mancanza del rifinanziamento del fondo (dal 2015). In particolari ipotesi è comunque applicabile l'art. 55 della legge n. 96/2017, che prevede - per le erogazioni aziendali di premi di produttività stabilite con contratti depositati alla ITL competente (in via telematica) - la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed la esenzione piena della quota contributiva a carico di lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgano "pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro!! I benefici contributivi si applicano ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritti dal 24 aprile 2017 e si applicano alle erogazioni premiali non superiori a 800 euro annui; per inciso, sino ad oggi, manca la norma applicativa.

Contribuzione per il finanziamento della NASPI

Premesso che nel settore agricolo sono esclusi dall'ambito di applicazione della NASPI sia gli operai agricoli a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato, applicandosi ancora le previgenti norme in materia di disoccupazione agricola, è opportuno ricordare le principali regole poste al riguardo dal Jobs Act.

Contributo ordinario

Il finanziamento della NASPI avviene attraverso il contributo in precedenza previsto per il finanziamento della disoccupazione non agricola, l'aliquota è d'ordinario pari all'1,61% (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). Nel settore agricolo, quindi, la regola si applica solo per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli: per tali figure è perciò dovuta, dedotte le riduzioni di legge, la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione

(di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Contributo addizionale

Per i rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile. Il contributo, per alcune tipologie di rapporto di lavoro (assunti a termine in sostituzione, stagionali, ecc. ...) non è dovuto.

Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento

Contrariamente ai settori economici diversi dall'agricoltura, nel settore primario non è dovuto nemmeno il contributo aggiuntivo (pari al 41% del massimale mensile NASPI per ogni anno di anzianità negli ultimi tre anni) previsto per le interruzioni dei rapporti di lavoro diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione nell'apprendistato.

La NASPI e la contribuzione innanzi citate sono quindi applicabili come già detto unicamente agli impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura.

Contribuzione per la formazione continua

L'art. 1 della legge n. 247/2007 (commi da 62 a 64) ha introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30% di cui alla legge n. 845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua. Nel settore è attivo il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

Contribuzione al Fondo di integrazione salariale INPS

Il settore agricolo come noto non rientra tra i settori produttivi interessati al Fondo residuale I.N.P.S. in quanto l'agricoltura è interessata dalla applicazione della speciale normativa per l'integrazione salariale agricola (CISOA), che riconosce le relative prestazioni sia in favore di operai che dei soggetti aventi qualifica impiegatizia.

Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro (nota n. 10593 del 13/05/2016), che ha chiarito peraltro come anche i datori di lavoro agricolo con qualifica di coltivatore diretto sono esclusi dall'obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale, i dipendenti beneficiano, infatti, della cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA) di cui alla legge n. 457/72, ancorché esonerati dall'obbligo di versare all'INPS la contribuzione prevista.

Riduzione contribuzione INAIL

L'art. 1, comma 128, della legge 28 dicembre 2013, n. 147, stabilisce la riduzione della contribuzione antinfortunistica. La riduzione contributiva riguarda i "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e ciò tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale. La recente legge di bilancio (legge n. 145/2018, art. 1, commi 1121 – 1126) ha fornito nuovo impulso alla norma, stanziando ulteriori risorse per il triennio 2019 – 2021 (410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021); in attesa della prevista revisione della contribuzione INAIL dalla legge di stabilità per il 2014.

Il taglio delle contribuzioni INAIL si fonda sui seguenti elementi:

- riguarda "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- tiene conto dell'andamento infortunistico aziendale;
- prevede modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio;
- opera per singola gestione assicurativa INAIL, tenendo conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

Il tutto è, comunque, differito o in attesa dei decreti attuativi.

Zone svantaggiate e montane, agevolazioni

Confermate per il 2019 le precedenti agevolazioni: • **75%** nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane); • **68%** nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI – Gestione separata INPS

Per l'anno 2019 le aliquote contributive valide ai fini del calcolo pensionistico della gestione separata sono fissate nel: 33% per li iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non siano assicurati anche presso altre forma pensionistiche obbligatorie; 24% per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie e per quelli già titolari di pensione, nonché nel 33% per il lavoro occasionale ex art. 54 bis della legge n. 96/2017.

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Le norme contributive innanzi viste per i Co.Co.Co. sono applicate anche agli associati in partecipazione con conferimento di lavoro che, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 326/2003, come noto, sono tenuti all'iscrizione, sin dal 1° gennaio 2004, nella gestione separata (ex art. 2, c. 26, legge n. 335/95). Pertanto, anche per tale categoria di soggetti le aliquote contributive pensionistiche per l'anno 2019 sono quelle in vigore per i collaboratori indicate nel paragrafo precedente. A differenza dei collaboratori, per gli associati in partecipazione, con conferimento di lavoro, la ripartizione dell'onere contributivo viene confermata nel 55% a carico dell'associante e nel 45% a carico dell'associato. Si ricorda che con il d.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) è stata vietata la stipula di nuovi contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro a decorrere dal 15 giugno 2015.

OPERAI

OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

DI AZIENDE AGRICOLE TRADIZIONALI

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2019

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	46,1365	37,2965	8,84	45,9365	37,0965	8,84

OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

DI AZIENDE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2019

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVO- RATORE
TOTALE CONTRIBUTI	44,6065	35,7665	8,84	44,4065	35,5665	8,84

IMPIEGATI

IMPIEGATI AGRICOLI

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2019

CONTRIBUTI I.N.P.S

VOCI CONTRIBUTIVE	IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO			IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVO- RATORE
TOTALE CONTRIBUTI I.N.P.S.	34,47	25,63	8,84	35,87	27,03	8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

VOCI CONTRIBUTIVE	IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO			IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
TOTALE CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00

DIRIGENTI

DIRIGENTI AGRICOLI

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2019

CONTRIBUTI I.N.P.S

VOCI CONTRIBUTIVE	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
TOTALE CONTRIBUTI I.N.P.S.	32,97	24,13	8,84	34,37	25,53	8,84

RIEPILOGO

RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NEL 2019

IMPRESE AGRICOLE TRADIZIONALI

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO		OPERAI A TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ORDINARIA	37,2965	8,84	37,0965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
ZONE	9,5491	8,84	9,4991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
ZONE SVANTAGGIATE	12,1389	8,84	12,0749	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

IMPRESE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO		OPERAI A TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ORDINARIA	40,4965	8,84	40,2965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
ZONE	10,3491	8,84	10,2991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
ZONE SVANTAGGIATE	13,1629	8,84	13,0989	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

IMPRESE AGRICOLE DIRETTO COLTIVATRICI

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO		OPERAI A TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ORDINARIA	35,7665	8,84	35,5665	8,84	24,10	8,84	25,50	8,84
ZONE	9,1666	8,84	9,1166	8,84	6,250	8,84	6,600	8,84
ZONE SVANTAGGIATE	11,6493	8,84	11,5853	8,84	7,916	8,84	8,364	8,84

Co.Co.Co

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NEL 2019

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	34,23	22,82	11,41

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA TITOLARI DI PARTITA IVA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	25,72	17,15	8,57

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	24,00	16,00	8,00

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NEL 2019

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	33,72	18,546	15,174

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	24,00	13,20	10,80

6) Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2019. Circolare I.N.P.S..

L'INPS con recente circolare (la n. 6 del 25 gennaio 2019) ha determinato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l'anno 2019.

Per il corrente anno il limite è fissato ad **€ 48,74** giornalieri, ricordiamo che tale importo è corrispondente al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile delle pensioni liquidate dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - FLDP - in vigore al 1° gennaio 2019 ammontante ad € 513,01.

L'INPS ha inoltre determinato, sulla base dell'aumento dell'indice medio del costo della vita (pari a 1,1%), i minimi retributivi per singole categorie, ex legge n. 537/1981.

Per quanto riguarda il settore agricolo questi i minimi per l'anno 2019:

Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Agricoltura	Euro 107,86	Euro 56,88	Euro 43,35

Settore	Qualifiche	
	Impiegati	
Agricoltura (per il solo personale impiegato a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	concetto	d'ordine
	Euro 38,02	Euro 30,93

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende i predetti minimali in ogni caso dovranno essere raggiunti al minimo dei minimi e cioè ad **€ 48,74**.

Il datore di lavoro del settore agricolo, per il calcolo dei contributi previdenziali, dovrà rispettare in sostanza tre minimali e cioè:

- la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;
- i minimali retributivi di categoria ex lege n. 537/1981;
- il minimale dei minimali fissato, per il 2019, in **€ 48,74** (art.7, L. 638/83).

Ricordiamo infine che agli operai agricoli non è applicabile il minimale dei minimali per i quali il minimale giornaliero da rispettare – salvo il solo minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è unicamente quello ex lege n. 537/1981, e cioè pari ad **€ 43,35**.

Part-Time

La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 48,74) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l'importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d'ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva.

Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell'1%

Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all'1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2019 sulla quota di retribuzione eccedente **€ 47.143,00** annui (€ 3.929,00 mensili).

Massimale retributivo

Nella stessa circolare l'INPS comunica il valore, per il 2019, del massimale retributivo annuo sul quale si devono calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali (esclusivamente per i nuovi iscritti alle gestioni inps, se assunti successivamente all'1/1/96 ovvero per i lavoratori che abbiano optato per il sistema contributivo) per il corrente anno 2019 il limite è a € 102.543,00.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Questa la tavola riassuntiva emessa dall'INPS relativamente agli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente (d.lgs. n.314/1997).

ANNO 2019	EURO
Prestazioni e indennità sostitutive mensa:	
In formato cartaceo	5,29
In formato elettronico	7,00
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

(M. Mazzanti)

7) Legge Bilancio 2019 e giovani; ridotti incentivi per l'assunzione.



Si è già, in precedenti contributi illustrativi, commentato il contenuto agevolativo dell'art. 1, commi 706 – 717, della legge di Bilancio 2019, previsto per soggetti particolarmente dotati sotto il profilo del curriculum scolastico (laureati con 110 e lode e simili).

Distonici, viceversa, altri provvedimenti contenuti nella legge di Bilancio in relazione all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

In tema di alternanza scuola – lavoro, infatti, l'art. 1, commi 784 – 787, della legge in commento ridetermina le regole sino ad oggi vigenti (D.Lgs. n. 77/2005) e ciò al ribasso!

Ridotta, infatti, per tale istituto, sia la durata così come le risorse finanziarie; prevista poi l'elaborazione di nuove Linee Guida (con

decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca).

In ogni caso, i nuovi "percorsi" per le competenze "trasversali e per l'orientamento", con decorrenza dell'anno scolastico 2018/2019, dovranno svilupparsi per una durata complessiva definita come segue:

- * non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- * non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- * non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

* non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

A fronte di tale intervento, per l'anno corrente, i progetti già in essere presso le varie istituzioni scolastiche dovranno essere rideterminati sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

La metodologia non cambia anche per gli incentivi previsti per la assunzione di apprendisti di primo livello.

In modo alquanto incoerente, anche in questa ipotesi, la legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, c. 290), riduce gli stanziamenti precedentemente stabiliti per l'assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Si ricorda che l'art. 32, D.Lgs. n. 150/2015, aveva previsto al riguardo alcune agevolazioni (quali l'esonero dal contributo di licenziamento, l'esonero dal contributo Aspi, prevista poi una aliquota contributiva INPS a carico del datore di lavoro particolarmente ridotta al 5%).

Sempre in tema di giovani si segnala un'ulteriore norma elaborata in senso sfavorevole rispetto al passato.

Le legge di Bilancio, infatti, non ha rinnovato l'esonero contributivo già previsto per i giovani lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti e IAP con meno di 40 anni di età) che si iscrivono all'INPS.

Coloro che risultano comunque iscritti all'INPS nel 2017 e nel 2018, sempreché la relativa domanda sia stata accolta, continueranno a beneficiare degli sgravi nelle misure previste per il periodo residuo di tre anni (complessivamente erano, infatti, 5 anni).

(M. Mazzanti)

8) Legge di Bilancio 2019 – persone fisiche in difficoltà economica - agevolazioni.

La legge di Bilancio 2019 introduce (art. 1, commi 184 – 199) il c.d. "saldo e stralcio" e ciò per i soggetti che si trovino in una comprovata e grave situazione di difficoltà economica. Si tratta dei debiti "fiscali" (comma 184) ed anche di carattere "previdenziale" (comma 185); la norma di carattere contributivo, infatti, prevede testualmente: *"Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affdati, all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate"*.

In concreto, lo stralcio "agevolato" riguarda i contributi dovuti dai liberi professionisti alle proprie casse previdenziali e dai lavoratori autonomi (coltivatori diretti e IAP, oltre che commercianti ed artigiani) alle rispettive gestioni INPS.

Per quanto riguarda la sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ci si riferisce all'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare quando non sia superiore ad euro 20.000.

I debiti di tali soggetti, se in stato di grave difficoltà economica, possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, c. 1, del D.Lgs. n. 46/1999.

L'art. 1, comma 187, prevede il versamento in misura agevolata e ridotta e pari a:

- al 16% qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore ad euro 8.500;
- al 20% qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore ad euro 8.500 e non superiore ad euro 12.500;
- al 35% qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore ad euro 12.500-

da pagare, poi, le somme maturate in favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il debitore, per fruire del beneficio, ha l'onere di presentare all'agente della riscossione la prevista istanza entro il 30 aprile 2019 (art. 1, comma 189).

È possibile il pagamento rateale; stabilisce, infatti, la norma (art. 1, comma 190) che "il versamento delle somme di cui si è detto può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35% con scadenza il 30 novembre 2019, il 20% con scadenza il 31 marzo 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 ed il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021". In caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. In tema contributivo, vi è da sottolineare come le somme versate per l'estinzione del debito potranno essere utilizzate ai fini previdenziali, secondo le norme ordinarie proprie delle singole gestioni. Pertanto, i contributi versati in misura ridotta a seguito della definizione agevolata potranno essere accreditati nella rispettiva posizione pensionistica del soggetto istante e pro - quota.

(M. Mazzanti)



9) Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli - Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2019.

Quest'anno ci preme informare con notevole anticipo i datori di lavoro e gli operai agricoli che il nostro **Patronato Enapa** è a disposizione degli interessati per la presentazione all'Inps delle domande di disoccupazione agricola (**scadenza al 31 Marzo 2019**); pertanto i lavoratori, eventualmente anche per il tramite dell'azienda, potranno rivolgersi sia alla **Sede del Patronato**, via Degli Orti 44 Bologna, telefono 0516232030-051783980/1 sia all'**Ufficio di Villanova di Castenaso**, Via Tosarelli,155 presso la sede di Confagricoltura Bologna o ai nostri uffici zionali di Confagricoltura Bologna, per ricevere tutta l'assistenza necessaria per la predisposizione e presentazione della domanda nei tempi previsti. Per comodità si riportano di seguito gli indirizzi dei nostri Uffici Zionali:

Bazzano - Via Calzolaria,22; tel.051830049; **S. Giorgio di Piano**- Via Libertà 95; tel.051893690; **S. Giovanni in Persiceto** - Via Caboto, n. 18; tel.051827371; **Imola** - Via Gronchi,124; tel.054223135; **Sasso Marconi** -Via Kennedy 5 c/o Consorzio Agrario. Gli interessati dovranno presentarsi ai nostri uffici con: • carta di identità valida; • modulo Inps (modello SR 163) di dichiarazione del codice IBAN compilato e timbrato dalla Banca o dall'Ufficio Postale nella parte di Loro competenza. Si precisa che in caso di conto corrente on-line oltre al modello SR 163 occorre allegare alla domanda copia del Contratto di apertura del conto corrente on-line con la Banca. Gli interessati pertanto dovranno preventivamente ritirare il modulo in bianco presso i nostri Uffici, oppure riceverlo per e-mail qualora comunichino il loro indirizzo di posta elettronica. Non è necessario ripresentarlo qualora sia già stato Presentato all'Inps l'anno precedente e non siano presenti variazioni di Banca o Ufficio Postale, numero di conto corrente, eventuale co - intestazione. Per i lavoratori extra comunitari fotocopia del permesso di soggiorno e del passaporto. Modello SR 171 per i titolari di altri lavori in proprio (titolari di partita Iva, collaboratori, attività professionali, attività autonome in agricoltura) da compilare in occasione della presentazione della domanda. PER I RICHIEDENTI L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: Copie delle dichiarazione dei redditi (mod. CU, Mod. 730 o mod. Unico) degli ultimi due anni (redditi competenza anno 2016 e 2017) di tutti i componenti il nucleo familiare. Si precisa che nella domanda dovrà essere dichiarato anche lo stato civile dell'interessato (coniugato dal.; vedovo dal.; separato dal...;divorziato dal...;) ed in caso di soggetto coniugato è richiesta l'indicazione dei dati del coniuge ed il relativo codice fiscale.

La mancanza di tali documenti impedisce la predisposizione e l'invio della domanda all'Inps.

SI INVITANO PERTANTO TUTTI GLI INTERESSATI A RIVOLGERSI AL PIU' PRESTO AD INIZIO CAMPAGNA PRESSO I NOSTRI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL PATRONATO ENAPA PER INOLTRE LA DOMANDA PER VIA TELEMATICA ALL'INPS.

(R. Donati)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	